COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 12.04.1995
COM(95) 136 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A STIPULARE UN ACCORDO CON LA REPUBBLICA DI POLONIA CONTENENTE DISPOSIZIONI CHE DEROGANO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1977, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D'AFFARI

(Presentata dalla Commissione)

Relazione

Con lettera pervenuta al Segretariato generale della Commissione il 20 gennaio 1995 la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione, a norma dell'art.30 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, [1] a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente delle deroghe agli articoli 2 e 3 della suddetta direttiva.

Tale accordo riguarda l'allacciamento tra la strada federale tedesca B 97 e la strada nazionale polacca 274, nonché la costruzione di un ponte di confine sulla Neisse in località Guben e Gubinek. Le deroghe al regime fiscale riguardano però soltanto la costruzione del ponte di confine.

In conformità all'articolo 30 precitato, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania con lettera del 20 febbraio 1995.

L'accordo in oggetto prevede che alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi connesse alla costruzione del ponte di confine si applica l'imposta polacca sulle merci ed i servizi. Inoltre l'accordo stabilisce che per le merci importate dal territorio di uno Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente non vengono riscossi diritti o tasse all'importazione, fatta eccezione per i dazi doganali, qualora tali merci vengano usate per la costruzione del ponte di confine. Questa disposizione non si applica alle importazioni di merci effettuate da amministrazioni pubbliche.

Secondo il principio di territorialità previsto dalla sesta direttiva, le opere di costruzione del ponte eseguite sul territorio tedesco sono soggette all'IVA in Germania. Per contro, quelle realizzate sul territorio polacco esulano dal campo di applicazione della sesta direttiva. L'applicazione di tali disposizioni imporrebbe di suddividere le operazioni in funzione del territorio sul quale sono realizzate. Inoltre ciascuna importazione in Germania di beni provenienti dalla Polonia utilizzati per la costruzione del ponte è soggetta all'IVA tedesca.

Gli Stati contraenti sono del parere che l'applicazione di queste regole comporterebbe notevoli complicazioni di ordine fiscale per le imprese impegnate nei lavori di costruzione. Pertanto gli Stati contraenti ritengono che le disposizioni fiscali del progetto di accordo sono giustificate dall'intento di semplificare gli obblighi fiscali di tali imprese.

È evidente che le disposizioni fiscali della convenzione incidono negativamente sull'importo totale dell'IVA dovuta sulle opere di costruzione del ponte di confine. In proposito il governo tedesco segnala tuttavia che due convenzioni precedenti stipulate dalla Germania e dalla Polonia, riguardanti l'allacciamento autostradale e la costruzione di infrastrutture per l'espletamento delle formalità doganali per il nuovo valico di frontiera in località Garlizia e Zgorzelec e l'allacciamento autostradale in

---

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/76/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag.53)

località Francoforte/sull'Oder e Schwetig, stabilivano che tutte le forniture di beni e servizi connesse alla costruzione di ponti (comprese quelle effettuate sul territorio polacco) erano soggette all'IVA in Germania. Il Consiglio ha autorizzato la Germania a concludere queste convenzioni con due decisioni ritenute acquisite conformemente ale disposizioni dell'art. 30, par. 2 della sesta direttiva.

Tuttavia nel corso dei negoziati dei predetti accordi è stato assunto un impegno di reciprocità. La Repubblica federale di Germania aveva pertanto ammesso che in caso di costruzione di opere di confine analoghe il diritto fiscale polacco avrebbe potuto essere applicato a prestazioni realizzate sul territorio tedesco, qualora in tal modo le opere di costruzione venissero agevolate. È dunque conformemente a quanto convenuto nei negoziati precedenti che l'attuale progetto di accordo prevede che la legislazione polacca relativa all'imposta sulle merci ed i servizi si applichi all'insieme dei lavori di costruzione del ponte.

L'articolo 30 della sesta direttiva consente di autorizzare ciascuno Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo contenente deroghe alla predetta direttiva.

La Commissione condivide il parere che l'imposizione uniforme dei lavori di costruzione e la rinuncia alla riscossione dell'IVA all'importazione di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori costituisce una semplificazione per gli operatori rispetto all'applicazione delle regole normali di imposizione.

Inoltre la Commissione ritiene che le disposizioni dell'accordo in oggetto, che conducono alla non imposizione di operazioni di costruzione soggette ad IVA in Germania, sono eque, considerate le disposizioni fiscali dei due accordi citati in precedenza, i quali prevedono l'assoggettamento all'IVA in Germania di talune operazioni che esulavano in linea di principio dal campo di applicazione della sesta direttiva.

Inoltre, tenuto conto dell'effetto di compensazione delle disposizioni fiscali dei tre accordi, l'applicazione delle disposizioni fiscali del presente progetto di accordo non avrà che un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

La Commissione ritiene pertanto appropriato autorizzare la Repubblica federale di Germania a stipulare l'accordo in oggetto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A STIPULARE UN ACCORDO CON LA REPUBBLICA DI POLONIA CONTENENTE DISPOSIZIONI CHE DEROGANO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1977, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D'AFFARI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] , in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che, con lettera del 20 gennaio 1995 registrata presso il Segretariato generale della Commissione, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Polonia un accordo concernente l'allacciamento della strada federale tedesca B97 e della strada nazionale polacca 274, nonché la costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse nella regione di Guben e Gubinek, che contiene deroghe agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto riguarda la costruzione del ponte di frontiera;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 20 febbraio 1995;

---

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/76/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag.53)

considerando che in mancanza di misure di deroga le operazioni di costruzione eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva; che inoltre ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Polonia, di merci utilizzate per la costruzione del ponte di frontiera sarebbe sottoposta all'IVA tedesca;

considerando che le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori di costruzione del ponte di frontiera in questione;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere un accordo con la Repubblica di Polonia relativo all'allacciamento della strada federale tedesca B 97 e della strada nazionale polacca 274, nonché alla costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse in località Guben e Gubinek che contiene disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977. Queste misure di deroga sono definite nei seguenti articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, la parte del territorio della Repubblica federale di Germania nella zona di Guben, sulla quale vengono effettuati lavori di costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse, ai fini di un allacciamento della strada statale tedesca B97 e della strada statale polacca 274, è considerata come facente parte del territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi legate alla costruzione di questo ponte.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Polonia non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la costruzione di un ponte di confine sulla Neisse nella regione di Guben e Gubinek, ai fini dell'allacciamento della strada federale tedesca B97 e della strada nazionale polacca 274. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1995

Per il Consiglio
Il Presidente

7

ISSN 0254-1505

COM(95) 136 def.

DOCUMENTI

IT 09 11

N. di catalogo : CB-CO-95-149-IT-C

ISBN 92-77-87749-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo